

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Sezione di Potenza

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 14 del mese di Maggio, dell'anno 2023, alle ore 11:15, presso la sede sociale a Potenza in Via Milano 63, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Potenza in seconda convocazione come previsto e regolamentato dallo statuto art. 13, come da convocazione inviata agli associati Prot. N° 072/S03 in data 23/04/2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica statuto per adeguamento normativa Terzo Settore;

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea SGUAZZO FULVIO che propone come segretario MARTORANO CRISTIAN con funzione di estensore del verbale assembleare, che accetta.

Sono presenti n. 19 associati su 25 iscritti di cui n. 12 in proprio e n. 7 per delega. I soci presenti in proprio e per delega sono i seguenti: LOGRIPPO STEFANO IW8ZLT delega SGUAZZO FULVIO - GARREFFA GIOVANNI IZ8GUQ delega MARTORANO CRISTIAN - GARREFFA EMILIO IZ8HUV delega MANCINI FABIO - PRINZO COSMO IU8LVP delega STOLFI CARMINE - MARTORANO CRISTIAN IZ8GUH - STOLFI CARMINE IU8NLT - SORDETTI GIANFRANCO IZ8EWD - BONAVOGLIA DONATO IW8ZLB - DE MARIA EGIDIO IU8BOU - ANGELOTTI ANTONIO IU7NMC - ORGA DELIO IK8VHP delega MATERA TOMMASO - COZZI MAURIZIO IK8EER - MATERA TOMMASO IZ8ESK - SGUAZZO FULVIO IZ8GUR - MANCINI FABIO IZ8KEY - RASSEGGA VALTER IZ8EDE - MOLES RENATO IK8BOQ - SCUTARI FRANCESCO IZ8RSO delega COZZI MAURIZIO - LA PIANA DAVIDE IU8LUM delega MOLES RENATO;

Il presidente dichiara e chiede darsi atto che trovasi riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione, in seconda convocazione, considerato che la prima convocazione fissata per il giorno 13/05/2023 è andata deserta. Constatata la regolarità della convocazione e rilevato che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 12 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.

1) Modifica statuto per adeguamento normativa Terzo Settore.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola MARTORANO CRISTIAN il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto. L'esigenza di modificare lo statuto nasce dalla decisione di diventare ente del Terzo settore nella categoria Odv, con il conseguente adeguamento dello statuto al dlgs 117/17. Su richiesta pervenuta dall'ufficio preposto alla trasfuga al registro unico nazionale RUNTS, della Regione Basilicata, è necessario apportare ulteriori modifiche come da bozza inviata in allegato alla convocazione.

Segue la lettura degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate, comprendente n. 42 articoli. Al termine della lettura di ogni articolo, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità, secondo la modalità dell'alzata di mano e viene approvato dall'assemblea all'unanimità dei presenti. Lo statuto viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.



Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del terzo Settore), di dare comunicazione agli Uffici Runts delle modifiche statutarie depositando il nuovo statuto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al dlgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11:40 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo. Dispone che sia redatto e successivamente letto e approvato il presente verbale. Successivamente a seguito della lettura viene posto in votazione e l'assemblea approva all'unanimità ed incarica il presidente e segretario di sottoscriverlo.

Si allega statuto approvato, elenco dei presenti e deleghe.

Il Segretario

Martorano Cristian

Cristian Martorano
Cristian Martorano

Il Presidente

Squizzato Fulvio

Fulvio Squizzato
Fulvio Squizzato

Si richiede che il presente verbale di assemblea e allegato statuto siano registrati applicando l'esenzione di registrazione e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del Dlgs N. 117/2017 Codice del Terzo Settore.

AC. DIREZIONE REGIONALE
Reg. att. 3/65
Serie 3
-8 GIU 2023
Gestione
Imposte
A. Potenza
(V. DPR 23/11)
(*) Firma su bollo

Associazione Radioamatori Italiani

Sezione di Potenza

ODV - ETS

STATUTO

Approvato con delibera assembleare del 14/05/2023

Art. 1

Denominazione e sede.

Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (di seguito anche indicato come "Codice del Terzo Settore o C.T.S"), del Codice Civile e della normativa in materia, è costituito l'Ente di Terzo Settore (ETS) denominato "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Potenza ODV", fondata in data 16 Dicembre 1974 e riconosciuta il 10/02/1979.

Sin dalla sua costituzione, l'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Potenza ODV/ETS si vincola all'osservanza delle disposizioni dettate dallo Statuto e dal Regolamento dell'ARI Nazionale.

L'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Potenza ODV si propone sul territorio della provincia di Potenza ispirandosi alle medesime finalità, principi e valori associativi di ARI Associazione Radioamatori Italiani, a valenza nazionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Associazione di Volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di volontariato o l'acronimo ODV e, in aggiunta, di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

La sede legale è nel Comune di Potenza e coincide con la sede della Sezione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Ai fini dei contatti con le autorità e per le attività varie, l'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Potenza ODV (Organizzazione di Volontariato) costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, con esclusione dei Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 2

Finalità e attività.

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 255, e successive modificazioni;

Le suddette attività sono svolte, in prevalenza, attraverso le seguenti azioni:

- a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori;



- b) assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari di stazione di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici ed eventualmente alle attività collaterali;
- c) dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove;
- d) costituire organo di collegamento fra i Soci e la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina dell'attività radiantistica;
- e) tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti simili ed assisterli nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- f) mantenere relazioni con analoghe associazioni estere e specialmente con la I.A.R.U. (International Amateur Radio Union);
- g) costituire Centri di Informazioni tecniche a disposizione dei propri Soci;
- h) promuovere l'Organo Ufficiale dell'Associazione;
- i) svolgere attività di protezione civile con riferimento alle radiocomunicazioni d'emergenza;

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo predominante dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 Attività diverse.

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 Il Patrimonio.

Il patrimonio dell'ARI Sezione di Potenza ODV è costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- e) da beni immobili;
- f) da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere c), d), e) risulti dal libro di inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dalla assemblea ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività



statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione.

1. l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- ristorni delle quote associative, come previsto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni liberali e lasciti testamentari, raccolta fondi;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione e/o accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da nome di legge o regolamento;
- attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

L'importo della quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. L'aderente non ha nessun diritto sulla quota o sui contributi versati, nè può chiederne la restituzione in caso recesso.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione stessa.

Art. 5

Ammissione e quota.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 del CTS, le Organizzazioni di volontariato sono associazioni costituite da un numero non inferiore di sette persone fisiche o tre Organizzazioni di volontariato.

L'appartenenza alla Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Potenza ODV è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Potenza ODV non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento della quota associativa a qualsiasi titolo.

Per ottenere l'ammissione a Socio, la domanda di ammissione, deve essere indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo utilizzando apposito modulo e contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La richiesta di iscrizione dà atto della presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e concede l'autorizzazione al trattamento degli stessi.

I minori presentano la richiesta di adesione per il tramite dell'esercente la potestà parentale.

La domanda dovrà essere accompagnata dalla quota associativa annuale e da una quota di immatricolazione che per ogni anno sarà fissata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

La deliberazione di iscrizione viene anche inoltrata all'ARI Nazionale al fine di assicurare ai soci iscritti i servizi e l'assistenza riservata agli associati del "sodalizio ARI" in tutti i livelli operativi: nazionale, regionale e locale.

La quota sociale è fissata annualmente e resa nota entro il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve darne comunicazione al richiedente, entro 60 giorni dalla deliberazione di rigetto anche tramite posta elettronica, indicando le relative motivazioni.

Chi ha proposto la domanda, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che delibera sulle domande non accolte, in occasione della successiva convocazione.

Art. 6 Diritti e obblighi dei Soci.

I Soci della Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Potenza ODV/ETS, hanno diritto:

- a prendere parte alla votazione, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo soci effettivi);
- a ricevere eventuali pubblicazioni di sezione;
- a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Potenza ODV/ETS;
- ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche, le strumentazioni varie e di proprietà della Sezione, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione avendone cura e non alterandone le funzionalità;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dai successivi articoli;
- a proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo socio o contro la permanenza nell'associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI.

I Soci della Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Potenza ODV/ETS, hanno il dovere:

- di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- di rispettare le delibere degli organi sociali;

- di partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- di non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art. 7

Recesso ed esclusione.

La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso:

a) per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC indirizzata al Presidente pro tempore Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Potenza ODV ed ha effetto immediato ed esclude la restituzione della quota associativa eventualmente già versata.

b) per esclusione: il Consiglio Direttivo può in ogni momento intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei soci che portino anche alla sospensione ed alla esclusione per gravi motivi. L'azione disciplinare verrà comunicata agli organi ARI interessati per eventuali successivi approfondimenti di propria competenza.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- Persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. In particolare, qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata alla Assemblea dei Soci, dandone comunicazione all'interessato mediante Raccomandata a.r. ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'associazione ovvero il Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, deliberando con voto segreto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il socio moroso perde la qualità di socio dopo due anni di morosità continuata con la cancellazione dal libro sociale. L'estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano intervenuti nel frattempo motivi tali da impedire all'interessato la permanenza nell'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Potenza ODV.

c) morte.

Art. 8

Volontari associati e assicurazione obbligatoria.

L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione stessa.

E' altresì incompatibile la qualifica di associato con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione stessa.

L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ORDINAMENTO GLI ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 9 Gli Organi.

Sono organi sociali:

- L'Assemblea degli associati;
- L'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Il Presidente;
- L'organo di Controllo (Collegio Sindacale) (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017).
- Organo di revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di Controllo (Collegio Sindacale) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 2 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 10 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea si considera il numero di soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 14 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

*Art. 12
Assemblea Ordinaria*

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

*Art. 13
Assemblea Straordinaria.*

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) o l'organo di Controllo (Collegio Sindacale) lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno 1/10 (un decimo) degli iscritti alla Sezione.

In tal caso l'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro 60 giorni dalla richiesta. Qualora non vi provveda l'organo di amministrazione, in sua vece e senza ritardi vi provvederà l'organo di controllo.

L'assemblea straordinaria è valida con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e inserite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Gli amministratori non hanno diritto di voto riguardo ai bilanci e sulle decisioni che riguardano la loro stessa responsabilità.

*L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO*

*Art. 14
Composizione.*

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci medesimi e può essere composto da minimo 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri effettivi eletti per referendum segreto, personale e diretto.



Il Consiglio Direttivo deve in ogni caso rispettare il principio di alterità.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge fra i suoi componenti:

- Il Presidente;
- Un Vice Presidente;
- Un Segretario;
- Un Tesoriere.

Nel caso di cinque membri sono previste le cariche di Vice Presidente e Consigliere.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Segretario è responsabile della amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre alla Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno alla Assemblea Ordinaria e Straordinaria del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è responsabile della contabilità della sezione, ne risponde al Collegio Sindacale e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada, oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il nuovo Segretario Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Potenza ODV, entro il termine di 15 giorni dal rinnovo delle cariche sociali, provvede o dispone tutti gli adempimenti di comunicazione del rinnovo delle cariche sociali verso terzi.

Art. 15 Elezioni.

Prendono parte alla votazione tutti i soci che nel giorno fissato per le elezioni siano iscritti nell'elenco dei soci della sezione tenuto dalla segreteria generale ARI.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sono eleggibili tutti i soci che hanno diritto di voto e che abbiano mantenuto tale stato per i 3 mesi precedenti il giorno dell'elezione.

Le elezioni saranno indette a cura del Collegio Sindacale, il quale provvederà ad inviare apposita comunicazione per la presentazione delle eventuali candidature ed il termine per l'invio delle stesse. Il Consiglio Direttivo provvederà a stilare un elenco dei soci eleggibili e ad esporlo nel seggio per tutta la durata delle votazioni.

Le convocazioni dell'assemblea elettiva dovranno essere inviate a tutti i soci aventi diritto di voto, secondo le norme stabilite per la convocazione delle assemblee ordinarie, ma con un preavviso di almeno 30 giorni.

Ogni socio può candidarsi per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Sindaci, o per entrambi i ruoli, inviando comunicazione scritta al Presidente del Collegio dei Sindaci entro il decimo giorno precedente alla data fissata per le votazioni.

Nel caso in cui il numero di candidati non superi di una unità il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci, le candidature potranno essere presentate fino a 10 minuti prima dell'orario di apertura del seggio direttamente in sede.

L'elenco delle candidature potrà essere pubblicato sul sito internet della sezione ed affisso nel seggio per tutta la durata delle elezioni.

Le candidature non sono tuttavia vincolanti, per cui ogni socio può esprimere liberamente le proprie preferenze.

La votazione è segreta ed espressa per mezzo di una scheda elettorale unica per il Consiglio Direttivo e per il Collegio Sindacale.

Sarà possibile esprimere sino a cinque preferenze per il Consiglio Direttivo e fino a tre per il Collegio Sindacale.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti non sono ammesse deleghe.

Qualora l'assemblea elettiva coincida con quella ordinaria, le votazioni saranno effettuate dopo le votazioni per la ratifica del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Lo spoglio delle votazioni viene effettuato in assemblea al termine del tempo di voto ed alla presenza di tutti i partecipanti all'assemblea.

Risultano eletti i soci che hanno avuto più voti, i primi cinque per il Consiglio Direttivo, i primi tre per il Collegio Sindacale.

In caso di parità risulterà eletto il socio con maggiore anzianità associativa continuativa.

In caso di rinuncia di uno degli eletti verrà nominato in sua vece il primo nell'elenco dei non eletti.

Lo stato di membro del Consiglio Direttivo e quello di membro del Collegio Sindacale sono incompatibili.

Qualora lo stesso socio risulti eletto sia nel Consiglio Direttivo che nel Collegio Sindacale avrà il diritto di scegliere quale delle due accettare. In caso di vacanza di un posto in seno al Consiglio Direttivo o al Collegio Sindacale sarà chiamato il primo dei non eletti. Nel caso la lista dei non eletti fosse vuota si procederà alla convocazione di nuove elezioni finalizzate alla integrazione del l'organo in questione. Il nuovo eletto non necessariamente occuperà la carica rimasta vacante.

Art. 16

Convocazione.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 6 (sei) volte l'anno. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno 7 giorni prima, mediante avviso scritto ovvero via email e mediante avviso affisso in bacheca.

Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente o via radio i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore.

Tutti i soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto.

Art. 17

Poteri e compiti.

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Legge o per Statuto ARI non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo esprime il parere sulla ammissione degli aspiranti soci ARI la cui domanda dovrà essere affissa sulla bacheca della Sezione per 15 giorni per permettere ai soci di presentare eventuali osservazioni.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- b) amministra l'organizzazione;
- c) predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- e) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- i) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18
Validità delle adunanze.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente con l'assistenza del Segretario.

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 19
Assenza e vacanza dei Consiglieri.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

IL PRESIDENTE

Art. 20
Presidente.

Il Presidente rappresenta la sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario.

Mantiene contatti con gli enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Esercita la direzione organizzativa dell'Associazione.

Convoca e presiede le Assemblee dei Soci e le adunanze del Consiglio Direttivo.



Può contrarre obbligazioni per nome e per conto dell'Associazione nei limiti delle presunte esigenze ordinarie, anche sotto forma di fidi bancari e prestiti, nonché operare l'apertura, la chiusura, il trasferimento di conti correnti bancari e postali esclusivamente su deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento le relative funzioni possono essere svolte da un suo delegato nell'ambito del Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

L'ORGANO DI CONTROLLO IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 21 Elezioni.

Il Collegio Sindacale può essere composto da un minimo di 1 (UNO) componente ad un massimo di 3 (tre).

La composizione del Collegio Sindacale prevede la presenza di un sindaco effettivo.

Sindaci effettivi e supplenti sono eletti per referendum fra i Soci aventi diritto.

I sindaci durano in carica due anni e possono essere rieletti.

L'elezione del Collegio Sindacale avviene contemporaneamente a quella del Consiglio Direttivo.

E' compito degli stessi curare l'elezione due mesi prima della scadenza del mandato.

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del C.T.S., l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del C.T.S. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 22

Poteri.

Il Consiglio Sindacale:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- f) controlla l'organizzazione delle elezioni e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più soci.

Nel caso in cui l'organo di controllo eserciti anche la funzione di revisione legale, tale organo sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 23

Dimissioni dei Sindaci.

In caso di dimissione di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nella graduatoria formata al momento delle elezioni dei membri del Collegio Sindacale.

Nel caso che due o più soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il socio effettivo più anziano d'età.

In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i sindaci indicano una Assemblea Straordinaria nella quale si procede alla elezione del Sindaco mancante; il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il collegio stesso.

In caso di dimissioni di due Sindaci, in Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano anche essi in carica fino allo scadere del biennio.

Art. 24

Organo di revisione legale dei conti.

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare - nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 25

Divieto di distribuzione degli utili e gratuità delle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'importo massimo rimborsabile deve essere coerente con le poste in bilancio riferite agli incarichi dell'anno sociale in corso.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26

Votazioni e delibere.

Le votazioni avvengono in Assemblea.

Art. 27

Votazioni in Assemblea.

Le votazioni in Assemblea sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire la consultazione entro i 30 giorni dal voto Assembleare.

In nessun caso le votazioni in assemblea dovranno essere previste nei mesi di Luglio e Agosto.

E' materia di consultazione elettorale con apposita convocazione la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri del Collegio Sindacale.

E' materia di votazione Assembleare:

1. Lo scioglimento della Sezione;
2. la revisione e modifica del presente Statuto a maggioranza qualificata;
3. l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

Art. 28

Chiusura delle votazioni.

Il seggio elettorale in Sezione resterà aperto dalle 9.00 alle 13.00 e lo scrutinio avverrà nella stessa giornata e nell'ora che il Presidente del Seggio stabilirà.

Art. 29

Sorveglianza e scrutinio.

Per garantire la regolarità delle votazioni, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più soci effettivi. Di ogni elezione deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci ed esposto in bacheca.

Art. 30
Percentuale votanti e votazione.

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei soci effettivi della sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50%+1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso, per la validità della deliberazione, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei soci (1/3).

Art. 31
Organi dell'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, designa il suo Presidente. In esse funge da Segretario il Segretario della Sezione.

Art. 32
Verbale di Assemblea.

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario.

Ogni verbale, deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed iscritto nel libro dei verbali di assemblea appositamente numerato.

Art. 33
Obblighi del Presidente.

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazioni alla sede centrale e al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

LIBRI SOCIALI

Art. 34
Libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione - Il Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Ogni deliberazioni del Consiglio Direttivo con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso.

Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.

Copia delle Delibere del Consiglio e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei soci tramite circolare.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 35
Libro giornale e libro inventario.

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art.34:

- libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata ed uscita di denaro, con indicazioni singole di ogni operazione contabile.

A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ect.) con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente per un massimo di 5 (cinque) anni.

- Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

Come libri sociali, di cui all'art.34, il libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art.36
Libro degli associati.

L'Associazione compila e conserva il libro degli associati che contiene tutti i dati degli associati cioè regolarmente iscritti.

Art.37
Bilancio.

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 38
Personale retribuito.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra tipologia di prestazione esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Responsabilità dell'organizzazione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione

Art. 40

Scioglimento della Sezione e devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 41

Efficacia obbligatoria.

Il presente Statuto è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i soci attuali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice Civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Del presente Statuto dovrà essere data copia a tutti i soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

Art. 42

Registrazione ed esenzione dall'imposta di bollo.

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore.

Il Segretario

Martorano Cristian

Cristian Martorano
Cristian Martorano

Il Presidente

Squazzo Fulvio

Fulvio S.
Fulvio S.